

Il giorno 11/02/2013 in Ancona

tra

AssiAdriatica S.r.l., rappresentata dal Presidente Pesaresi Giorgio

Agenzia Unipol Ass. di Ancona nella persona di Pesaresi Giorgio

Agenzia Unipol Ass. di Jesi nelle persone di Ragni Maurizio e Corsetti Daniele in rappresentanza di Assicora Snc di Ragni Maurizio e Corsetti Daniele

Agenzia Unipol Ass. di Osimo nella persona di Corsetti Silvio

Agenzia Aurora di Ancona nella persona di Cerigioni Stefano in rappresentanza di Cerigioni Assicurazioni Sas

Agenzia Aurora di Ancona nella persona di Papili Giuseppe in rappresentanza di De Paolis e Papili & C. Sas

e

Fiba/Cisl, Regionale Marche e Territoriale di Ancona, rappresentata dai Sigg. Papalini Paolo e Gianuario Giovanni

Fisac/Cgil, Regionale Marche e Territoriale di Ancona, rappresentata dai Sigg. Carletti Fabio e Sturm Roberto

UILCA, Regionale Marche e Territoriale di Ancona, rappresentata dal Sig. Amodio Francesco e Paola Paesani

premesse che

1. l'evoluzione nel settore assicurativo, in riferimento alla distribuzione del prodotto, presenta momenti di criticità con riguardo soprattutto alle strutture più deboli.

In questo quadro, la Unipol Assicurazioni Spa si è rafforzata nel mercato, accorpando alcuni marchi importanti (Aurora, Meie, Navale, Gruppo FonSai).

La presenza, ormai esistente ovunque nel territorio, di una pluralità di Agenzie quali distributori dello stesso marchio Unipol Assicurazioni, ha posto sia per la Compagnia che per gli Agenti l'esigenza di valorizzare al meglio le potenzialità esistenti, attivando processi di integrazione ed aggregazione societaria, al fine di accrescere l'efficacia organizzativa e l'efficienza produttiva sul territorio di riferimento.

A tal fine è stata costituita, in parte della provincia di Ancona, una realtà societaria ed organizzativa: infatti in data 26 luglio 2012 i sigg. Pesaresi Giorgio, Pesaresi Elisabetta, Cerigioni Stefano, Papili Giuseppe, De Paolis Fabio, Corsetti Silvio, Ragni Maurizio e Corsetti Daniele, già Agenti della Compagnia, hanno costituito la AssiAdriatica S.r.l., (capitale sociale iniziale pari ad € 12.000,00) che gestirà in una nuova sede sita in Ancona i portafogli assicurativi già in capo alle singole Agenzie sopra indicate;

2. l'operazione di aggregazione societaria ed organizzativa innanzi descritta non avrà alcuna ricaduta negativa nei confronti del personale né in termini contrattuali né in termini di organici che sono composti dai dipendenti in servizio nelle agenzie conferitarie alla data di sottoscrizione del presente Accordo. (allegato n.1);

3. con riferimento al CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera, il trattamento normativo e retributivo da applicare a tutto il personale di AssiAdriatica S.r.l. a far tempo dalla data prevista all'art. 7 del presente Accordo sarà quello già in essere, nelle singole Agenzie firmatarie del presente Accordo, antecedentemente alla predetta data, salvo per quanto diversamente previsto nel presente Accordo;

4. le parti si sono incontrate ai sensi e per gli effetti della normativa di legge e contrattuale vigente;

tenuto conto che

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

si è stipulato

il seguente Accordo per il personale dipendente delle Agenzie firmatarie il presente Accordo, che a far tempo dalla data prevista al successivo art. 7 continueranno il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze di AssiAdriatica S.r.l..

Art. 1 - Aspetti giuridici rapporto di lavoro

I rapporti di lavoro, di qualsiasi tipologia, del personale delle Agenzie firmatarie il presente Accordo proseguono senza soluzione di continuità con AssiAdriatica S.r.l. e senza riduzione dei livelli occupazionali, con il mantenimento della posizione giuridica maturata, dei diritti acquisiti e del complesso delle normative contrattuali e/o pattizie esistenti comunque riferibili a situazioni di fatto preesistenti al trasferimento del rapporto di lavoro. Ogni dipendente sarà inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo acquisito alla data del passaggio e ricoprirà un ruolo uguale o in alternativa contrattualmente equivalente nell'ambito del nuovo contesto societario.

L'anzianità maturata per servizio effettivamente prestato e quella conseguita in via convenzionale a qualsiasi titolo presso l'Agenzia cedente proseguiranno senza soluzione di continuità, ognuna nella sua forma originaria, presso l'AssiAdriatica S.r.l. e saranno valide ad ogni effetto contrattuale e/o di legge ai fini dell'applicazione delle normative e/o intese contrattuali nazionali ed aziendali, nessuna esclusa.


Norma transitoria:

Il passaggio dei due lavoratori assunti con il contratto di apprendistato avverrà senza alcuna modifica dei termini e condizioni del predetto contratto ed AssiAdriatica S.r.l. si impegna ad utilizzare detti lavoratori nelle stesse mansioni antecedenti il passaggio ed a completare il percorso formativo precedentemente definito.

Art. 2 - Applicazione Istituti contrattuali

Gli istituti contrattuali del presente Accordo troveranno applicazione dal momento del passaggio del rapporto di lavoro in capo ad AssiAdriatica S.r.l.

Al personale di AssiAdriatica S.r.l. verrà applicato il C.C.N.L. per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera tempo per tempo vigente.



Art. 3 - Assegno ad personam - R.A.L.

Le eventuali maggiori differenze retributive, rilevate al momento del passaggio, rispetto alla retribuzione complessiva annua corrisposta nell'Agenzia di provenienza saranno mantenute da AssiAdriatica S.r.l. a tali dipendenti sotto forma di assegni "ad personam" (per quattordici mensilità), da considerarsi assorbibili solo da eventuali future promozioni e/o passaggi di grado e/o di categoria e/o livello retributivo o al verificarsi di quanto previsto nella norma transitoria di cui al successivo art. 8.

Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma gli eventuali premi di anzianità corrisposti ai sensi del vigente CCNL nei dodici mesi antecedenti il passaggio, il premio aziendale di produttività, eventuali riconoscimenti legati al sistema incentivante, trattamenti di missione, compensi per il lavoro straordinario o prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.

Eventuali assegni ad personam già esistenti e/o premi mensili e/o premi extra annuali o con temporalità diversa, purché questa ultima fattispecie ricorrente nel tempo e non occasionale, saranno mantenuti ed ovviamente ricompresi nell'assegno di cui al presente articolo.

L'assegno ad personam di cui al presente articolo risulterà sul cedolino mensile dello stipendio sotto la dicitura "assegno ex art. 3 accordo 11/02/2013".

Art. 4 - Erogazione T.F.R.

Al personale trasferito ai sensi dell'art. 1 del presente Accordo verrà erogato, in via eccezionale, tutto il T.F.R. maturato alla data del predetto trasferimento alle dipendenze di AssiAdriatica S.r.l. e la relativa liquidazione avverrà entro e non oltre 15 giorni dalla prima rata di liquidazione del portafoglio delle singole Agenzie citate in premessa.

Tale erogazione eccezionale non modifica in alcun modo eventuali riflessi diretti ed indiretti con altri istituti contrattuali o normative di legge, rimanendo per ogni lavoratore in materia di riferimenti temporali quelli iniziali.

AssiAdriatica S.r.l. continuerà ad effettuare alle forme di previdenza complementare scelte dai lavoratori l'eventuale contribuzione a suo carico già esistente, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, nelle singole Agenzie cedenti citate in premessa.

Art. 5 - Ferie

Le Agenzie firmatarie il presente Accordo si impegnano ad agevolare la fruizione delle ferie, comprese quelle arretrate, dei propri lavoratori affinché il trasferimento alle dipendenze di AssiAdriatica S.r.l. avvenga in un contesto di totale fruizione di tutto il monte ferie maturato antecedentemente la data del predetto trasferimento.

Art. 6 - Ristrutturazione organizzativa e funzionale

Al processo di integrazione ed aggregazione citato in premessa è connessa una fase di ristrutturazione organizzativa e funzionale da parte di AssiAdriatica S.r.l. la cui attuazione non comporterà ricadute di sorta per gli attuali livelli occupazionali.

Per quanto attiene la ristrutturazione organizzativa e funzionale AssiAdriatica S.r.l. e le OO. SS. si confronteranno, una volta trasferiti nella nuova sede unica, in epoca successiva alla data del presente Accordo e, comunque, entro e non oltre tre mesi da detto trasferimento, una prima volta per un'informativa sui nuovi assetti, cui seguirà un secondo incontro entro gli ulteriori tre mesi.

In tale secondo incontro AssiAdriatica si confronterà con le OO. SS. firmatarie il presente Accordo al fine di convenire soluzioni condivise in tema di:

- eventuali processi di mobilità professionale e territoriale
- corsi di formazione e riqualificazione professionale

Art. 7 - Decorrenza

Le Parti firmatarie il presente Accordo convengono che la decorrenza del predetto Accordo avverrà al momento del conferimento da parte della Compagnia del mandato di Agenzia. AssiAdriatica S.r.l. comunicherà per iscritto preventivamente e tempestivamente alle OO. SS. firmatarie il presente Accordo la data di effetto del conferimento del Mandato di Agenzia, indicato al comma precedente e l'Accordo avrà valenza dal primo giorno del mese successivo alla data di tale comunicazione.

Fino alla data di cui al comma che precede i rapporti permarranno in capo alle Agenzie firmatarie il presente Accordo, dopo tale data rimarranno in capo alle predette Agenzie tutte le competenze la cui erogazione è prevista nell'anno successivo rispetto a quello di maturazione, compresi i pro-quota relativi agli anni 2012 e 2013.

Al verificarsi della fattispecie contemplata al comma che precede AssiAdriatica S.r.l. e le OO. SS. firmatarie il presente Accordo si incontreranno tempestivamente (e in ogni caso prima di attuare quanto previsto al successivo art. 8) per definire tempi e modalità di corresponsioni di tali erogazioni pro-quota.

Art. 8 - Procedura di transazione

Il passaggio diretto alle dipendenze di AssiAdriatica S.r.l. avverrà previa accettazione integrale di tutti i contenuti del presente Accordo da parte dei lavoratori indicati all'allegato n. 1 e di liberazione dalle obbligazioni derivanti dal precedente rapporto di lavoro, salvo per quanto espressamente convenuto nel presente Accordo e/o previsto per tali fattispecie dalla normativa del C.C.N.L. tempo per tempo vigente, attraverso apposita transazione dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, tra lavoratore ed eventuale O. S. interessata dal predetto e AssiAdriatica S.r.l. e l'Agenzia di provenienza.

Tale atto transattivo dovrà contenere anche la salvaguardia nonché le modalità di calcolo e di erogazione di quanto previsto nella normativa contrattuale nazionale utilizzata per la fattispecie del trapasso di agenzia,

Le competenze arretrate derivanti da nuovi contratti di lavoro rimarranno a carico delle Agenzie cedenti indicate in premessa per il periodo fino al trasferimento del rapporto di lavoro di cui al precedente art. 1.

Norma transitoria:

Qualora la corresponsione di quanto previsto in tema di "assegno ex art. 3 accordo 11/02/2013" sia dovuta anche alla differenza economica tra l'applicazione del CCNL 02/07/2007 e l'applicazione del CCNL 04/02/2011 nella Agenzia cedente interessata tra quelle indicate in premessa, al verificarsi di quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo 8, l'importo per la parte esclusivamente connessa a tale differenza verrà dedotto dall'importo dell'assegno mensile di cui al predetto art. 3 e conseguentemente anche gli arretrati connessi a tale differenza non verranno erogati in quanto già corrisposti.

Art. 9 - Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso le procedure di legge e contrattuali vigenti.


AssiAdriatica S.r.l.



Fiba/Cisl



Fisac/Cgil



UILCA




Agenzia Unipol Assicurazioni Ancona - Pesaresi Giorgio

Agenzia Unipol Assicurazioni Jesi - Assicora Snc

Agenzia Unipol Assicurazioni Osimo - Corsetti Silvio

Agenzia Aurora Ancona - Cerigioni Assicurazioni Sas

Agenzia Aurora Ancona - De Paolis e Papili & C. Sas



Allegato n. 1

| Agenzia | Località | Dipendente | |
|--|----------|--|------------------|
| Pesaresi Giorgio | Ancona | Lugli Morena | |
| | | Carletti Marisa | |
| | | Mordenti Roberto | |
| | | Gagliardi Mirco | |
| | | Socionovo Valerio | |
| | | Paccapeli Sonia | |
| | | Rissone Francesca | |
| | | Pignocchi Sonia | |
| | | Maiolatesi Igino | |
| | | Rocchi Michele (tempo determinato) | |
| | | <i>Totale Agenzia</i> | <i>10</i> |
| Assicora Snc di Ragni M. e Corsetti D. | Jesi | Coppari Bruna | |
| | | Ragni Federica | |
| | | Possanzini Lucia | |
| | | Venturi Federico | |
| | | Freschi Stefania | |
| <i>Totale Agenzia</i> | <i>5</i> | | |
| Corsetti Silvio | Osimo | Simonetti Cristina | |
| | | Montenovo Monia | |
| | | Chiappini Giada (apprendista) | |
| <i>Totale Agenzia</i> | <i>3</i> | | |
| Cerigioni Assicurazioni Sas | Ancona | Tartaglini Flavia | |
| | | Santomartino Silvia | |
| <i>Totale Agenzia</i> | <i>2</i> | | |
| De Paolis e Papili & C. Sas | Ancona | Bugari Aldo | |
| | | Marchionne Silvia | |
| | | Bugari Giulia (apprendista) | |
| | | D'Angelo Lucia | |
| | | Guglielmino Franca | |
| <i>Totale Agenzia</i> | <i>5</i> | | |
| | | <i>Totale personale Agenzie</i> | <i>25</i> |

Handwritten signatures in black and blue ink, including names like 'D'Alto', 'Papili', and others, scattered below the table.